



## REGIONE BASILICATA

D.P.G.R. n. 65 del 19.3.2008

**Criteria minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS). (GU n. 258 del 6-11-2007)**

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

**VISTA** la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. 206 del 22 -7-92 (direttiva Habitat);

**VISTO** il Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche. Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. (regolamento di attuazione in Italia della direttiva habitat);

**VISTA** la Direttiva del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici (79/409/CEE), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. 103 del 25 aprile 1979. (direttiva Uccelli);

**VISTA** la Direttiva della Commissione del 6 marzo 1991 che modifica la direttiva 79/409/CEE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici (91/244/CEE), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, II serie speciale, n. 45 del 13 giugno 1991. (Riporta modifiche degli allegati della direttiva Uccelli);

**VISTA** Legge n. 157 dell'11 febbraio 1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

**VISTO** il ~~Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni successive modificazioni~~ "Regolamento recante attuazione della direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";

**VISTO** il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 3 settembre 2002, "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24 settembre 2002;

**VISTO** il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 che stabilisce norme comuni relative al regime di sostegno diretto nell'ambito della Politica Agricola Comune (PAC);

**VISTO** il regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione del sistema integrato di gestione e controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 e successive modifiche e integrazioni;

**VISTO** il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

**VISTO** il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/1993 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94;

**VISTA** la legge 6 febbraio 2006, n. 66 "Adesione della repubblica italiana all'accordo sulla conservazione degli uccelli migratori dell'Africa-Eurasia, con Allegati e Tabelle, fatto a L'Aja il 15 agosto 1996" e in particolare l'art. 1: "Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'art. 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità con quanto disposto dall'art. XIV

dell'Accordo stesso" e l'art. 4.1.4. dell'Allegato 3 dell'Accordo, che costituisce parte integrante della legge: "Le Parti contraenti si impegnano a sopprimere l'utilizzazione del piombo per la caccia nelle zone umide entro il 2000";

**VISTO** il D.M. del MATTM del 5 luglio 2007 Elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografia mediterranea, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE.

**VISTO** il D.M. del MATTM del 5 luglio 2007 Elenco delle Zone di Protezione speciale ZPS classificate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE.

**VISTO** il D.M. del MATTM dell'11 giugno 2007 recante "Modificazioni agli allegati A,B, D,E, del DPR 357/97 e successive modificazioni in attuazione della direttiva del Consiglio del 20 novembre 2006, che adegua le Direttive 73/239/CEE, 74/557/CEE e 2002/83/CEE in materia di Ambiente a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania.

**VISTO** il decreto del MATTM 17 ottobre 2007 - Criteri minimi Uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS).

**VISTA** la DGR 590 del 14.03.2005 e la DGR 267 del 28 febbraio 2007 con le quali si individuano nuovi territorio regionali che ricadano nelle ZPS corrispondenti ai territori del Complesso del Monte Sirino, Monte Alpi e Monte Raparo Sud, ricompresi nell'istituendo Parco nazionale dell'Appennino lucano - Val d'Agri - Lagonegrese e - Massiccio del Monte Pollino, corrispondente a territori già ricompresi e coincidenti con il Parco nazionale del Pollino.

**VISTA** la D.G.R. del 28 dicembre 2007 n. 1925. POR 2000-2006 - Misure 1.4 del Complemento di Programmazione - Azione A- direttive 79/409/CEE, 92/43/CEE, Regolamenti applicativi 357/97, 120/03 - Rete Natura 2000 di Basilicata, applicazione del Decreto Ministeriale MATT del 23/09/2002 ( G.U. n. 224 del 24/09/2002).

**TENUTO CONTO** che la valutazione d'incidenza, di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, costituisce una misura preventiva di tutela legata ai piani o ai progetti cui devono necessariamente aggiungersi le misure di conservazione opportune al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle specie e degli habitat dei siti natura 2000;

**CONSIDERATA ALTRESÌ** la necessità che nel definire le misure di conservazione da applicare ai siti della rete Natura 2000, a far data dalla loro designazione, sia garantita la coerenza ecologica **della rete e la conservazione adeguata dei medesimi;**

**CONSIDERATO** che la Commissione europea, in data 28 giugno 2006, ha emesso nei confronti dello Stato italiano, nell'ambito della procedura d'infrazione n. 2006/2131, avviata per non conformità al diritto comunitario della normativa italiana di recepimento della direttiva 79/409/CEE, un parere motivato nel quale contesta la violazione, fra gli altri, degli artt. 2, 3 e 4 della direttiva 79/409/CEE che prevedono l'obbligo di adottare, ai sensi dell'art. 3 "le misure necessarie per preservare, mantenere o ristabilire per tutte le specie di cui all'allegato 1, una varietà ed una superficie di habitat", nonché, ai sensi dell'art. 4 "per le specie elencate nell'allegato 1, misure speciali di conservazione per quanto riguarda l'habitat";

**VISTA** la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato (legge Finanziaria 2007)" e in particolare l'art. 1, comma 1226, che, al fine di prevenire ulteriori procedure d'infrazione, demanda ad un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'individuazione di criteri minimi uniformi sulla base dei quali le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano debbono adottare le misure di conservazione di cui agli artt. 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni;

**TENUTO CONTO** che è necessario provvedere alla attuazione del D.M. del MATTM del 17 ottobre 2007 " Criteri minimi Uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)".

**CONSIDERATO** che la D.G.R. del 28 dicembre 2007 n. 1925 da mandato al Presidente della Giunta Regionale di comunicare con proprio decreto:

- l'elenco dei siti comunitari della Rete Natura 2000 di Basilicata per i quali si redigono le misure di tutela e conservazione;
- l'elenco dei siti comunitari della Rete Natura 2000 di Basilicata per i quali si redigono i Piani di Gestione;
- i criteri minimi uniformi secondo quanto disciplinato dal D.M. del MATTM del 17/10/2007 serie generale n. 258 del 06.11.2007.

## DECRETA

**Art. 1.** I "Criteri minimi Uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)" fissati dal MATTM con D. M. del MATTM del 17 ottobre 2007 si applicano, ad integrazione della disciplina afferente la gestione dei siti che formano la rete Natura 2000 in attuazione delle direttive n. 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 e n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, a tutti i Siti di Interesse Comunitario (SIC e ZPS) componenti Rete Natura 2000 di Basilicata.

**Art. 2.** Le tipologie ambientali di riferimento per le ZPS definite dall'Art. 4 del decreto del MATTM del 17 ottobre 2007 che interessano il territorio regionale sono le seguenti:

- a) ambienti aperti delle montagne mediterranee;
- b) ambienti forestali delle montagne mediterranee;
- c) ambienti misti mediterranei;
- d) ambienti steppici;
- e) colonie di uccelli marini;
- f) zone umide;
- g) ambienti fluviali;
- h) ambienti agricoli;
- ~~i) corridoi di migrazione;~~
- j) valichi montani, isole e penisole rilevanti per la migrazione dei passeriformi e di altre specie ornitiche.

**Art. 3.** In relazione alla assegnazione delle ZPS alla tipologia ambientale di riferimento, di cui all'art. 2 del presente decreto si applicano i seguenti criteri minimi:

**A) ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti aperti delle montagne mediterranee.**

Regolamentazione di:

- circolazione su strade ad uso forestale e loro gestione, evitandone l'asfaltatura salvo che per ragioni di sicurezza e incolumità pubblica ovvero di stabilità dei versanti;
- avvicinamento a pareti occupate per la nidificazione da capovaccaio (*Neophron percnopterus*), aquila reale (*Aquila chrysaetos*), aquila del Bonelli (*Hieraetus fasciatus*), falco pellegrino (*Falco peregrinus*), lanario (*Falco biarmicus*), grifone (*Gyps fulvus*), gufo reale (*Bubo bubo*) e gracchio corallino (*Pyrrhocorax pyrrhocorax*) mediante elicottero, deltaplano, parapendio, arrampicata libera o attrezzata e qualunque altra modalità;
- tagli selvicolturali nelle aree che interessano i siti di nidificazione delle specie caratteristiche della tipologia ambientale, in connessione alle epoche e alle metodologie degli interventi e al fine di non arrecare disturbo o danno alla loro riproduzione;

- pascolo al fine di ridurre fenomeni di eccessivo sfruttamento del cotico erboso, anche per consentire la transumanza e la monticazione estiva.

Attività da favorire:

- mantenimento delle attività agrosilvopastorali estensive e in particolare recupero e gestione delle aree a prato permanente e a pascolo;
- mantenimento e recupero del mosaico di aree a vegetazione erbacea e arbustiva.

### ***B) ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti forestali delle montagne mediterranee.***

Obblighi e divieti:

- obbligo di integrazione degli strumenti di gestione forestale al fine di garantire il mantenimento di una presenza adeguata di piante morte, annose o deperienti, utili alla nidificazione ovvero all'alimentazione dell'avifauna.
- Regolamentazione di:
  - circolazione su strade ad uso forestale e loro gestione, evitandone l'asfaltatura salvo che per ragioni di sicurezza e incolumità pubblica ovvero di stabilità dei versanti;
  - tagli selvicolturali nelle aree che interessano i siti di nidificazione delle specie caratteristiche della tipologia ambientale, in connessione alle epoche e alle metodologie degli interventi e al fine di non arrecare disturbo o danno alla loro riproduzione;
  - avvicinamento a pareti occupate per la nidificazione da capovaccaio (*Neophron percnopterus*), aquila reale (*Aquila chrysaetos*), aquila del Bonelli (*Hieraetus fasciatus*), falco pellegrino (*Falco peregrinus*), lanario (*Falco biarmicus*), grifone (*Gyps fulvus*), gufo reale (*Bubo bubo*) e gracchio corallino (*Pyrrhocorax pyrrhocorax*) mediante elicottero, deltaplano, parapendio, arrampicata libera o attrezzata e qualunque altra modalità;
  - attività forestali in merito all'eventuale rilascio di matricine nei boschi cedui, alla eventuale indicazione di provvigioni massime, di estensione ed epoca degli interventi di taglio selvicolturale, di norme su tagli intercalari;
  - apertura di nuove strade e piste forestali a carattere permanente.

Attività da favorire:

- attività agro-silvo-pastorali in grado di mantenere una struttura disetanea dei soprassuoli e la presenza di radure e chiarie all'interno delle compagini forestali;
- conservazione di prati e di aree aperte all'interno del bosco anche di media e piccola ~~estensione e di pascoli ed aree agricole, anche a struttura complessa, nei pressi delle aree forestali;~~
- mantenimento degli elementi forestali di bosco non ceduo, anche di parcelle di ridotta estensione, nei pressi di bacini idrici naturali e artificiali e negli impluvi naturali;
- mantenimento ovvero promozione di una struttura delle compagini forestali caratterizzata dall'alternanza di diversi tipi di governo del bosco (ceduo, ceduo sotto fustaia, fustaia disetanea);
- conservazione del sottobosco;
- mantenimento di una presenza adeguata di piante morte, annose o deperienti, utili alla nidificazione ovvero all'alimentazione dell'avifauna;
- gestione forestale che favorisca l'evoluzione all'alto fusto, la disetaneità e l'aumento della biomassa vegetale morta;
- mantenimento degli elementi forestali di bosco non ceduo, anche di parcelle di ridotta estensione, nei pressi di bacini idrici naturali e artificiali.

### ***C) ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti misti mediterranei.***

Obblighi e divieti:

- divieto di eliminazione dei muretti a secco funzionali alle esigenze ecologiche delle specie di interesse comunitario.

- Regolamentazione di:
- circolazione su strade ad uso forestale e loro gestione, evitandone l'asfaltatura salvo che per ragioni di sicurezza e incolumità pubblica ovvero di stabilità dei versanti;
- avvicinamento a pareti occupate per la nidificazione da capovaccaio (*Neophron percnopterus*), aquila reale (*Aquila chrysaetos*), aquila del Bonelli (*Hieraetus fasciatus*), falco pellegrino (*Falco peregrinus*), lanario (*Falco biarmicus*), grifone (*Gyps fulvus*), gufo reale (*Bubo bubo*) e gracchio corallino (*Pyrrhocorax pyrrhocorax*) mediante elicottero, deltaplano, parapendio, arrampicata libera o attrezzata e qualunque altra modalità;
- tagli selvicolturali nelle aree che interessano i siti di nidificazione delle specie caratteristiche della tipologia ambientale, in connessione alle epoche e alle metodologie degli interventi e al fine di non arrecare disturbo o danno alla loro riproduzione.

Attività da favorire:

- conservazione, manutenzione e ripristino, senza rifacimento totale, dei muretti a secco esistenti e realizzazione di nuovi attraverso tecniche costruttive tradizionali e manufatti in pietra;
- creazione di filari arborei-arbustivi con specie autoctone lungo i confini degli appezzamenti coltivati;
- conservazione e ripristino degli elementi naturali e seminaturali dell'agroecosistema come siepi, filari, laghetti, boschetti, stagni;
- conservazione di una struttura disetanea dei soprassuoli e di aree aperte all'interno del bosco anche di media e piccola estensione e di pascoli ed aree agricole, anche a struttura complessa, nei pressi delle aree forestali;
- mantenimento di una presenza adeguata di piante morte, annose o deperienti, utili alla nidificazione ovvero all'alimentazione dell'avifauna;
- mantenimento degli elementi forestali di bosco non ceduo, anche di parcelle di ridotta estensione, nei pressi di bacini idrici naturali e artificiali e negli impluvi naturali;
- mantenimento ovvero promozione di una struttura delle compagini forestali caratterizzata dall'alternanza di diversi tipi di governo del bosco (ceduo, ceduo sotto fustaia, fustaia disetanea);
- controllo della vegetazione arbustiva nei prati e pascoli aridi;
- ripristino di prati pascoli e prati aridi a partire da seminativi in rotazione;
- ~~ripristino di prati e pascoli mediante la messa a riposo dei seminativi;~~
- conservazione del sottobosco.

#### ***D) ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti steppici***

Obblighi e divieti:

- divieto di eliminazione dei muretti a secco funzionali alle esigenze ecologiche delle specie di interesse comunitario;
- divieto di irrigazione delle superfici steppiche che non abbiano già avuto una destinazione agricola.
- Regolamentazione di:
- pascolo al fine di ridurre fenomeni di eccessivo sfruttamento del cotico erboso;
- circolazione sulle strade ad uso silvo-pastorale;
- costruzione di nuove serre fisse;
- dissodamento con successiva macinazione delle pietre nelle aree coperte da vegetazione naturale.

Attività da favorire:

- conservazione ovvero ripristino degli elementi naturali e seminaturali dell'agroecosistema tra cui alberi isolati, pozze di abbeverata, piccoli stagni;

- manutenzione, senza rifacimento totale, dei muretti a secco esistenti e realizzazione di nuovi attraverso tecniche costruttive tradizionali e manufatti in pietra;
- mantenimento ovvero ripristino di piccole raccolte d'acqua e pozze stagionali;
- controllo della vegetazione arbustiva infestante nei prati e pascoli aridi;
- ripristino di pascoli e prati aridi mediante la messa a riposo di seminativi;
- pratiche pastorali tradizionali evitando il sovrapascolo;
- pratiche pastorali tradizionali estensive.

#### ***E) ZPS caratterizzate dalla presenza di colonie di uccelli marini.***

Obblighi e divieti:

- obbligo di segnalazione delle colonie riproduttive delle seguenti specie di uccelli marini, con particolare riferimento ai relativi periodi di riproduzione: uccello delle tempeste (*Hydrobates pelagicus*) 15 marzo-30 settembre; marangone dal ciuffo (*Phalacrocorax aristotelis*) 1 gennaio-1 maggio; falco della regina (*Falco eleonora*) 15 giugno-30 ottobre; gabbiano corso (*Larus audouinii*) 15 aprile-15 luglio;
- divieto di accesso per animali da compagnia nonché regolamentazione dell'accesso, dell'ormeggio, dello sbarco, del transito, della balneazione, delle attività speleologiche, di parapendio e di arrampicata, nonché del pascolo di bestiame domestico entro un raggio di 100 metri dalle colonie riproduttive delle seguenti specie di uccelli marini, durante i seguenti periodi di riproduzione e se non per scopo di studio e di ricerca scientifica espressamente autorizzati dall'ente gestore: uccello delle tempeste (*Hydrobates pelagicus*) 15 marzo-30 settembre; marangone dal ciuffo (*Phalacrocorax aristotelis*) 1 gennaio-1 maggio; falco della regina (*Falco eleonora*) 15 giugno-30 ottobre; gabbiano corso (*Larus audouinii*) 15 aprile-15 luglio;
- obbligo di punti luce schermati verso l'alto e verso il mare e di utilizzo di lampade ai vapori di sodio a bassa pressione, per gli impianti di illuminazione esterna di nuova realizzazione o in manutenzione straordinaria posti entro il raggio di 1 chilometro dalle colonie di nidificazione, e visibili da queste e dai tratti di mare antistanti, di uccello delle tempeste (*Hydrobates pelagicus*), berta maggiore (*Calonectris diomedea*) e berta minore (*Puffinus puffinus*), salvo le necessità di illuminazione di approdi.

Regolamentazione di:

- ~~caratteristiche tecniche delle illuminazioni esterne entro 1 chilometro dalle colonie di~~ uccello delle tempeste (*Hydrobates pelagicus*), berta maggiore (*Calonectris diomedea*) e berta minore (*Puffinus puffinus*).

Attività da favorire:

- sorveglianza alle colonie di uccelli durante il periodo di riproduzione;
- adeguamento degli impianti esistenti di illuminazione esterna posti entro il raggio di 1 chilometro dalle colonie di nidificazione, e visibili da queste e dai tratti di mare antistanti, di uccello delle tempeste (*Hydrobates pelagicus*), berta maggiore (*Calonectris diomedea*) e berta minore (*Puffinus puffinus*) secondo le indicazioni tecniche sopra riportate;
- incentivazione dell'utilizzazione di dispositivi per accensione/spegnimento automatico al passaggio di persone/automezzi.

#### ***F) ZPS caratterizzate dalla presenza di zone umide.***

Obblighi e divieti:

- divieto di bonifica idraulica delle zone umide naturali;
- divieto di abbattimento, in data antecedente al 1° ottobre, di esemplari appartenenti alle specie codone (*Anas acuta*), marzaiola (*Anas querquedula*), mestolone (*Anas clypeata*), alzavola (*Anas crecca*), canapiglia (*Anas strepera*), fischione (*Anas penelope*), moriglione (*Aythya ferina*), folaga (*Fulica atra*), gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), porciglione

(Rallus aquaticus), beccaccino (Gallinago gallinago), beccaccia (Scolopax rusticola), frullino (Lymnocyptes minimus), pavoncella (Vanellus vanellus);

- obbligo di monitoraggio del livello idrico delle zone umide, in particolar modo durante la stagione riproduttiva delle specie ornitiche presenti, al fine di evitare eccessivi sbalzi del medesimo.

Regolamentazione di:

- taglio dei pioppeti occupati da garzaie, evitando gli interventi nei periodi di nidificazione;
- costruzione di nuove serre fisse;
- caccia in presenza, anche parziale, di ghiaccio;
- trattamento delle acque reflue dei bacini di ittiocoltura intensiva o semintensiva;
- attività che comportino improvvise e consistenti variazioni del livello dell'acqua o la riduzione della superficie di isole ovvero zone affioranti. Sono fatte salve le operazioni di prosciugamento delle sole vasche salanti delle saline in produzione;
- realizzazione di sbarramenti idrici e interventi di artificializzazione degli alvei e delle sponde tra cui rettificazioni, tombamenti, canalizzazioni, arginature, riduzione della superficie di isole ovvero zone affioranti;
- epoche e metodologie degli interventi di controllo ovvero gestione della vegetazione spontanea arborea, arbustiva e erbacea all'interno delle zone umide e delle garzaie, in modo che sia evitato taglio, sfalcio, trinciatura, incendio, diserbo chimico, lavorazioni superficiali del terreno, durante il periodo riproduttivo dell'avifauna, fatti salvi interventi straordinari di gestione previa autorizzazione dell'ente gestore, al fine di non arrecare disturbo o danno alla riproduzione della fauna selvatica;
- realizzazione di impianti di pioppicoltura;
- utilizzo dei diserbanti e del pirodiserbo per il controllo della vegetazione della rete idraulica artificiale (canali di irrigazione, fossati e canali collettori);
- pesca con nasse e trappole.

Attività da favorire:

- riduzione dei nitrati immessi nelle acque superficiali nell'ambito di attività agricole;
- messa a riposo a lungo termine dei seminativi, nonché la conversione dei terreni da pioppeto in boschi di latifoglie autoctone o in praterie sfalciabili o per creare zone umide o per **ampliare biotopi relitti e gestiti per scopi ambientali nelle aree contigue a lagune costiere, valli, torbiere e laghi;**
- mantenimento e coltivazione ecocompatibile delle risaie nelle aree adiacenti le zone umide;
- incentivazione dei metodi di agricoltura biologica;
- creazione e mantenimento di fasce tampone a vegetazione erbacea (spontanea o seminata) o arboreo-arbustiva di una certa ampiezza tra le zone coltivate e le zone umide;
- creazione di zone a diversa profondità d'acqua con argini e rive a ridotta pendenza;
- mantenimento ovvero ripristino del profilo irregolare (con insenature e anfratti) dei contorni della zona umida;
- mantenimento ovvero ripristino della vegetazione sommersa, natante ed emersa e dei terreni circostanti l'area umida;
- mantenimento dei cicli di circolazione delle acque salate nelle saline abbandonate al fine di conservare gli habitat con acque e fanghi ipersalati idonei per Limicoli, Sternidi e Fenicottero;
- interventi di taglio della vegetazione, nei corsi d'acqua con alveo di larghezza superiore ai 5 metri, effettuati solo su una delle due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali e animali;
- creazione di isole e zone affioranti idonee alla nidificazione in aree dove questi elementi scarseggiano a causa di processi di erosione, subsidenza, mantenimento di alti livelli dell'acqua in primavera;

- mantenimento di spiagge naturali e di aree non soggette a pulitura meccanizzata tra gli stabilimenti balneari;
- conservazione ovvero ripristino di elementi naturali tra gli stabilimenti balneari esistenti;
- trasformazione ad agricoltura biologica nelle aree agricole esistenti contigue alle zone umide;
- realizzazione di sistemi per la fitodepurazione;
- gestione periodica degli ambiti di canneto, da realizzarsi esclusivamente al di fuori del periodo di riproduzione dell'avifauna, con sfalci finalizzati alla diversificazione strutturale, al ringiovanimento, al mantenimento di specchi d'acqua liberi, favorendo i tagli a rotazione per parcelle ed evitando il taglio raso;
- ripristino di prati stabili, zone umide temporanee o permanenti, ampliamento di biotopi relitti gestiti per scopi esclusivamente ambientali, in particolare nelle aree contigue a lagune costiere, valli, torbiere, laghi tramite la messa a riposo dei seminativi;
- conversione dei terreni adibiti a pioppeto in boschi di latifoglie autoctone;
- colture a basso consumo idrico e individuazione di fonti di approvvigionamento idrico, tra cui reflui depurati per tamponare le situazioni di stress idrico estivo;
- adozione, attraverso il meccanismo della certificazione ambientale, di pratiche ecocompatibili nella pioppicoltura, tra cui il mantenimento della vegetazione erbacea durante gli stadi avanzati di crescita del pioppeto, il mantenimento di strisce non fresate anche durante le lavorazioni nei primi anni di impianto, il mantenimento di piccoli nuclei di alberi morti, annosi o deperienti.

#### **G) ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti fluviali.**

Regolamentazione di:

- taglio dei pioppeti occupati da garzaie, evitando gli interventi nei periodi di nidificazione;
- caccia in presenza, anche parziale, di ghiaccio;
- realizzazione di sbarramenti idrici e degli interventi di artificializzazione degli alvei e delle sponde tra cui rettificazioni, tombamenti, canalizzazioni, arginature, riduzione della superficie di isole ovvero zone affioranti;
- captazioni idriche e attività che comportino il prosciugamento, anche solo temporaneo, dei corsi d'acqua, o improvvise e consistenti variazioni del livello dell'acqua, o la riduzione della superficie di isole o zone affioranti;
- impianti di pioppicoltura e arboricoltura da legno a ciclo breve all'interno delle golene;
- interventi di controllo ovvero gestione della vegetazione spontanea arborea, arbustiva e erbacea all'interno delle zone umide e delle garzaie, in modo che sia evitato taglio, sfalcio, trinciatura, incendio, diserbo chimico, lavorazioni superficiali del terreno, durante il periodo riproduttivo dell'avifauna, fatti salvi interventi straordinari di gestione previa autorizzazione dell'ente gestore;
- utilizzo, in tutta l'area interessata dalla vegetazione, di diserbanti e del pirodiserbo per il controllo della vegetazione della rete idraulica artificiale (canali di irrigazione, fossati e canali collettori);
- interventi, durante il periodo riproduttivo dell'avifauna, di taglio, sfalcio, trinciatura della vegetazione e delle formazioni arbustive.

Attività da favorire:

- messa a riposo a lungo termine dei seminativi, nonché conversione dei terreni da pioppeto in boschi di latifoglie autoctone o in praterie sfalciabili, per ampliare biotopi relitti e per creare zone umide gestite per scopi ambientali all'interno delle golene;
- creazione e mantenimento di fasce tampone a vegetazione erbacea (spontanea o seminata) o arboreo-arbustiva di una certa ampiezza tra le zone coltivate e le zone umide;
- riduzione dei nitrati immessi nelle acque superficiali nell'ambito di attività agricole;



- rinaturalizzazione dei corsi d'acqua;
- interventi di taglio della vegetazione, nei corsi d'acqua con alveo di larghezza superiore ai 5 metri, effettuati solo su una delle due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali e animali;
- realizzazione di sistemi per la fitodepurazione;
- riduzione del carico e dei periodi di pascolo nelle aree golenali;
- gestione periodica degli ambiti di canneto, da realizzarsi solamente al di fuori del periodo riproduttivo dell'avifauna, con sfalci finalizzati alla diversificazione strutturale, al ringiovanimento, al mantenimento di specchi d'acqua liberi, favorendo i tagli a rotazione per parcelle ed evitando il taglio raso;
- ripristino di prati stabili, zone umide temporanee o permanenti, ampliamento di biotopi relitti gestiti per scopi esclusivamente ambientali, in particolare nelle aree contigue a lagune costiere, valli, torbiere, laghi tramite la messa a riposo dei seminativi;
- conversione dei terreni adibiti a pioppeto in boschi di latifoglie autoctone;
- adozione, attraverso il meccanismo della certificazione ambientale, di pratiche ecocompatibili nella pioppicoltura, tra cui il mantenimento della vegetazione erbacea durante gli stadi avanzati di crescita del pioppeto, il mantenimento di strisce non fressate anche durante le lavorazioni nei primi anni di impianto, il mantenimento di piccoli nuclei di alberi morti, annosi o deperienti.

#### ***H) ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti agricoli.***

Regolamentazione di:

- taglio dei pioppeti occupati da garzaie nei periodi di nidificazione;
- utilizzazione e limitazione nell'uso dei fanghi di depurazione, fatte salve le prescrizioni e i divieti recati dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 recante attuazione della direttiva
- 86/278/CEE.

Attività da favorire:

- messa a riposo a lungo termine dei seminativi per creare zone umide (temporanee e permanenti) e prati arbustati gestiti esclusivamente per la flora e la fauna selvatica, in particolare nelle aree contigue alle zone umide e il mantenimento (tramite corresponsione di premi ovvero indennità) dei terreni precedentemente ritirati dalla produzione dopo la **scadenza del periodo di impegno**;
- mantenimento ovvero ripristino di elementi di interesse ecologico e paesaggistico tra cui siepi, frangivento, arbusti, boschetti, residui di sistemazioni agricole, vecchi frutteti e vigneti, maceri, laghetti;
- mantenimento ovvero creazione di margini o bordi dei campi, quanto più ampi possibile, lasciati incolti, mantenuti a prato, o con essenze arboree e arbustive non trattati con principi chimici e sfalciati fuori dal periodo compreso tra l'1 marzo e il 31 agosto;
- adozione dei sistemi di coltivazione dell'agricoltura biologica;
- adozione di altri sistemi di riduzione o controllo nell'uso dei prodotti chimici in relazione: alle tipologie di prodotti a minore impatto e tossicità, alle epoche meno dannose per le specie selvatiche (autunno e inverno), alla protezione delle aree di maggiore interesse per i selvatici (ecotoni, bordi dei campi, zone di vegetazione semi-naturale, eccetera);
- mantenimento quanto più a lungo possibile delle stoppie o dei residui colturali prima delle lavorazioni del terreno;
- adozione delle misure più efficaci per ridurre gli impatti sulla fauna selvatica delle operazioni di sfalcio dei foraggi (come sfalci, andanature, ranghinature), di raccolta dei cereali e delle altre colture di pieno campo (mietitrebbiature);

- interventi di taglio delle vegetazione, nei corsi d'acqua con alveo di larghezza superiore ai 5 metri, effettuati solo su una delle due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali e animali;
- riduzione e controllo delle sostanze inquinanti di origine agricola;
- mantenimento di bordi di campi gestiti a prato per almeno 50 centimetri di larghezza;
- agricoltura biologica e integrata;
- adozione, attraverso il meccanismo della certificazione ambientale, di pratiche ecocompatibili nella pioppicoltura, tra cui il mantenimento della vegetazione erbacea durante gli stadi avanzati di crescita del pioppeto, il mantenimento di strisce non fresate anche durante le lavorazioni nei primi anni di impianto, il mantenimento di piccoli nuclei di alberi morti, annosi o deperenti.

**I) ZPS caratterizzate da presenza di corridoi di migrazione.**

Obblighi e divieti:

- divieto di esercizio dell'attività venatoria in data antecedente al 1° ottobre, con l'eccezione della caccia agli ungulati.

Regolamentazione di:

- circolazione su strade ad uso forestale e loro gestione, evitandone l'asfaltatura salvo che per ragioni di sicurezza e incolumità pubblica ovvero di stabilità dei versanti;
- utilizzo di elicottero, deltaplano e parapendio al fine di non arrecare disturbo al flusso migratorio dell'avifauna.

Attività da favorire:

- conservazione delle aree aperte in cui si creano le correnti termiche utilizzate dagli uccelli veleggiatori;
- sorveglianza durante il periodo di migrazione.

**J) ZPS caratterizzate dalla presenza di valichi montani, isole e penisole rilevanti per la migrazione dei passeriformi e di altre specie ornitiche.**

Obblighi e divieti:

- divieto di esercizio dell'attività venatoria in data antecedente al 1° ottobre, con l'eccezione della caccia agli ungulati.


~~Attività da favorire:~~

- riduzione dell'inquinamento luminoso.

**Art. 4.** In applicazione del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 3 settembre 2002, "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000" (in G.U. n. 224 del 24 settembre 2002) e dell'art. 1 del decreto del MATTM 17 ottobre 2007 (in G.U. del 06.11.2007 S.G. n. 258), e secondo la individuazione dei Criteri oggettivi approvati con D.G.R. 1925/2007, sono individuati i siti comunitari per i quali si redigono le misure di tutela e conservazione ( **allegato 1**) ed i siti Comunitari per i quali si redigono i Piani di Gestione ( **allegato 2**).

Potenza, li **19 MAR. 2008**

IL PRESIDENTE  
**Vito DE FILIPPO**



Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata

## ALLEGATO 1

**ELENCO DEI SITI COMUNITARI DELLA RETE NATURA 2000 DI BASILICATA PER I QUALI SI REDIGONO LE MISURE DI TUTELA E CONSERVAZIONE.**

	ENTE ATTUATORE	DENOMINAZIONE DEL SITO	CODICE SITO	SUPERFICI Ha	CODICE HABITAT
1	Comune di Ruoti	Abetina di Ruoti	IT9210010	112,07	40,9210* - 60,9220*
2	Comune di Pignola	Bosco di Rifreddo	IT9210035	555,463	9210* - 9180* - 9220*
3	Comune di Moliterno	Faggeta di Moliterno	IT9210110	235,018	9210* - 9180*
4	Comune di Rivello	Bosco di Mangarrone	IT9210045	363,686	9210* - 6310
5	Comune di Trecchina	Valle del Noce	IT9210265	891,129	9340 - 6310
6	Comune di Lauria	Lago la Rotonda	IT9210141	79,000	3140
7	Comune di MuroLucano	Monte Paratiello	IT9210190	1.130,785	9210*, 8310 9180*, 6210*
8	Provincia di Potenza	Lago pantano di Pignola	IT9210142	137,806	3150, 3280, 6420
9	Provincia di Potenza	Grotticelle di Monticchio	IT9210140	323,475	91B0
10	Parco Regionale Dolomiti Lucane	Dolomiti di Pietrapertosa	IT9210105	1.312,522	6220*, 6310, 9340, 6210*
11	Parco Regionale Dolomiti Lucane	Foresta Gallipoli-Cognato	IT9220130	4.249,286	9210*, 91B0, 9340, 6310
12	Parco Regionale Dolomiti Lucane	Bosco di Montepiano	IT9220030	514,458	9210*, 9180*
13	Parco Regionale Chiese Rupestri	Gravina di Matera	IT9220135	5.674,255	6310
14	Comuni di Tricarico, Tolve, Albano di L.	Bosco Cupolicchio	IT9210020	1.731,595	100,9280
15	Provincia di Matera	Lago S. Giuliano e Timmari	IT9220144	2.122,489	3150
16	Comuni di Picerno e di Potenza	Monti Li Foi	IT9210215	800,238	6220*, 9180*, 9210*, 9220*
17	Comuni di Abriola, Sasso di Castalda	Faggeta Monte Pierfaone	IT9210115	745,277	6210*, 9180*, 9210*, 9220*
18	Comune Francavilla sul Sinni	Bosco Rubbio	IT9210300	225,276	Tipo A ZPS
19	Provincia di Potenza	Monte Vulture	IT9210210	1.881,684	3150, 6420, 7220*, 8320, 91B0, 9210*, 9260
20	Comune di Bernalda	Costa Ionica - Foce Bradano	IT9220090	472,547	1310, 1410, 1420, 2120, 2130*, 2190, 2220, 2240, 2250*
21	Provincia di Matera	Costa Ionica - Foce Sinni, Pantano di Policoro	IT9220055	856,755	1410, 2120, 5230*, 6310, 2250*, 91F0

## ALLEGATO 2

**ELENCO DEI SITI COMUNITARI DELLA RETE NATURA 2000 DI BASILICATA PER I QUALI SI REDIGONO I PIANI DI GESTIONE.**

### 1. SITI COMUNITARI DI TIPO F.

#### Appennino Lucano, Monte Volturino

SITO TIPO F	Superficie Ha	Tipologie Ambientali	SIC Inclusi	Codice Habitat	Superfici Ha
IT9210270	9.736,00	Ambienti forestali mediterranei Ambienti forestali delle montagne mediterranee	IT9210240	9210*, 6210*, 9180*, 9220*	1.634,626
			IT9210205	9210*, 6210*	1.589,860
			IT9210180	9210*, 6210*, 9180*, 9220*	788,233
			IT9210170	9210*, 9260, 9180*, 9220*	589,000
			IT9210005	9210*, 9220*	321,603

#### Appennino Lucano, Val d'Agri, Monte Sirino, Monte Raparo.

SITO TIPO F	Superficie Ha	Tipologie Ambientali	SIC Inclusi	Codice Habitat	Superfici Ha
IT9210271	36.547,00	Ambienti forestali mediterranei Ambienti forestali delle montagne mediterranee Ambienti aperti delle montagne mediterranee	IT9210143	3150	1.994,980
			IT9210220	6310	5.361,334
			IT9210195	9210*, 6210*	2.020,503
			IT9210200	9210*, 6210*, 8240*, 8130	2.630,597

## Massiccio Monte Pollino (parte Basilicata)

SITO TIPO F	Superficie Ha	Tipologie Ambientali	SIC Inclusi	Codice Habitat	Superfici Ha
IT9210275	83.255	Ambienti forestali mediterranei Ambienti forestali delle montagne mediterranee Ambienti aperti delle montagne mediterranee	IT9210185	9210*, 6210*, 8214, 9540	1.074,392
			IT9210075	9210*, 9180*, 9220*	2.413,946
			IT9210145	9210*, 9180*, 9220*, 6210*, 8214	968,831
			IT9210025	9280	284,351
			IT9210070	9210*, 9220*	272,638
			IT9210040	9210*, 9180*	1.210,90
			IT9210120	6210*, 8214, 5210	68,36
			IT9210245	9210*, 6210*, 9540, 8210	457,598
			IT9210250	6210*, 9380	148,186
			IT9210165	6210*, 6310, 9540, 8130	1.561,072

## 2. SITI COMUNITARI APPARTENENTI A TIPOLOGIE AMBIENTALI EQUIVALENTI E UNIFORME GEOMORFOLOGIA TERRITORIALE.

### Costa Ionica

	Comuni	Denominazione del Sito	Codice	Habitat	Superfici Ha	Tipologie Ambientali
1	Bernalda, Pisticci	Costa Ionica Foce Basento	IT9220085	2120-1410- 2240- 1420 -2250-1310	496,413	Dominanza di Coste Basse Dune Consolidate
2	Pisticci, Scanzano Ionico	Costa Ionica Foce Cavone	IT9220095	1310-2120-1420- 2250-2190-1410	429,137	Dominanza di Coste Basse Dune Consolidate
3	Policoro, Scanzano Ionico	Costa Ionica Foce Agri	IT9220080	2250-2120-2130- 1310-1410-2190	651,584	Dominanza di Coste Basse Dune Consolidate

### Costa di Maratea

	Comuni	Denominazione del Sito	Codice	Habitat	Superfici Ha	Tipologie Ambientali
1	Comune di Maratea	Acqua Fredda di Maratea	IT9210015	5210-5330-1240-8310-9280	214,699	Macchia Mediterranea – Coste Alte – Grotte Continentali
2		Isola S.Ianni e Costa Prospiciente	IT9210160	5210-5330-6310-1240-8310-9320-1120	292,85	Querceti Mediterranei - Macchia Mediterranea Dune Consolidate – Praterie di Posidononie - Coste Alte
3		Marina di Castrocucco	IT9210155	6310-6220-5330-5210-1120-1240-9320	524,772	Macchia Mediterranea – Praterie Terofitiche – Coste Alte – Praterie di Posidonia

### Valle del Basento

	Comuni	Denominazione del Sito	Codice	Habitat	Superfici Ha	Tipologie Ambientali
1	Ferrandina, Pomarico	Valle del Basento Ferrandina Scalo	IT9220255	6220	671,561	Praterie Collinari – Praterie Terofitiche – Ambienti Fluviali
2	Grassano Grottole Garaguso Calciano	Valle Basento	IT9220260	6220 - 3280	779,475	Praterie Collinari – Praterie Terofitiche Vegetazione Arborea Igrofila - Ambienti Fluviali